REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. ROSSETTI Marco - Presidente

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele - Consigliere rel.

Dott. SAIJA Salvatore - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16018/2022 R.G. proposto da

STRADA DEI PARCHI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F C

- ricorrente principale -

contro

GENERALI ITALIA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M R

- ricorrente in via incidentale -nonché contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ' S A DI A.A. E B.B. Snc, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C I B

- controricorrente al ricorso principale -

nonché contro

FERROVIE DEL GARGANO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M C

- controricorrente ad ambedue i ricorsi -

nonché contro

C.C. E D.D. (GIA' Omissis), rappresentate e difese dall'Avv. G A F e dall'Avv. M C

- controricorrenti al ricorso principale -

nonché contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F B

- controricorrente ad ambedue i ricorsi -

nonché contro

ALLIANZ Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M C

- controricorrente ad ambedue i ricorsi -

nonché contro

PVA - PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G A F e dall'Avv. M C

- controricorrente al ricorso principale -

nonché contro

AUVA - ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G A F e dall'Avv. M C

- controricorrente al ricorso principale -

nonché contro

EUROPCAR ITALIA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. G A e B B

- controricorrente al ricorso principale -

nonché contro

E.E., rappresentato e difeso dall'Avv. F.F. C e dall'Avv. K.K.

- controricorrente ad ambedue i ricorsi -

nonché contro

F.F., G.G. E H.H., rappresentati e difesi dall'Avv. M V

- controricorrenti al ricorso principale -

nonché contro

I.I. E J.J., rappresentate e difese dall'Avv. S C

- controricorrenti al ricorso principale -

nonché contro

K.K., rappresentato e difeso dall'Avv. F.F. C

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonché contro

ASSIMOCO Spa L.L. M.M. N.N. O.O. P.P. Q.Q. R.R. E S.S., N.Q. DI ESERCENTI POTESTÀ' GENITORIALE SU T.T. U.U. V.V.

- intimati -

avverso la sentenza n. 1780/2021 della CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA, depositata il giorno 9 febbraio 2021;

udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 19 dicembre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIO FRESA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;

udito l'Avv. F C per la ricorrente principale; udito l'Avv. M V per i controricorrenti F.F., H.H. e F.F.;

udito l'Avv. G A F per i controricorrenti(Omissis e altri),; udito l'Avv. P S, per delega dell'Avv. G A, per la controricorrente EUROPCAR ITALIA Spa;

udito l'Avv. M C per le controricorrenti Ferrovie del Gargano Srl e ALLIANZ Spa;

udito l'Avv. F B, per la controricorrente UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa.

# Svolgimento del processo

1. Il giorno 31 dicembre 2005, alle ore 9.50 circa, all'altezza del Km. (Omissis) dell'autostrada (Omissis), lungo la direttrice di marcia da Pescara verso Roma, in tenimento del Comune di Collarmele, in un tratto di strada interessato dal fenomeno atmosferico del c.d. freezing rain o gelicidio (per il quale la pioggia, per via di peculiari condizioni climatiche, quando giunge al livello della strada gela immediatamente, determinando la formazione di una lastra ghiacciata), si verificò una collisione, con tamponamenti a catena, tra molteplici veicoli. Più specificamente, vennero coinvolti nel sinistro:

(i) l'autovettura Smart tg. (Omissis), condotta da W.W., di proprietà della EUROPCAR ITALIA Spa, assicurata per la r.c.a. con la Milano Assicurazioni Spa;

(ii) l'autobus tg. (Omissis), condotto da D.D.D., di proprietà della FERROVIE DEL GARGANO Srl, assicurato per la r.c.a. con la Allianz Spa (già RAS Spa);

(iii) l'autoarticolato, composto da trattore Daf tg. (Omissis) e semirimorchio tg. (Omissis), condotto da X.X., di proprietà della società (Omissis) Autotrasporti di A.A. e B.B. Snc (in appresso, per brevità (Omissis)), ed assicurato per la r.c.a. con polizza Assimoco;

(iv) l'autobus tg. (Omissis) condotto da Y.Y., di proprietà della FERROVIE DEL GARGANO Srl, assicurato per la r.c.a. con Allianz Spa (già RAS Spa);

(iv) il veicolo Rover tg. (Omissis), di proprietà e condotto da V.V., assicurato per la r.c.a. con la Fondiaria Sai Spa.

L'incidente ebbe esito infausto per i conducenti dei citati autobus, D.D.D. e Y.Y., per i coniugi Z.Z. e A.A.A., trasportati a bordo dell'autobus tg. (Omissis), per B.B.B., trasportato a bordo dell'autovettura Smart tg. (Omissis).

2. A seguito dell'evento, furono proposte plurime azioni per il ristoro dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, dai soggetti a vario titolo pregiudicati.

2.1. La prima (in ordine di tempo) controversia - iscritta al R.G. n. 895 dell'anno 2007 del Tribunale di Avezzano - venne promossa dalla società (Omissis) Snc (lite pendente, dichiarata fallita) con domanda formulata nei confronti di Strada dei Parchi Spa (in appresso, per brevità ed in acronimo: SDP), di Ferrovie del Gargano Srl e di Ras Spa (poi divenuta ALLIANZ Spa) e successivamente estesa nei confronti di EUROPCAR ITALIA Spa, Milano Assicurazioni Spa, (Omissis) e Fondiaria Sai Spa; a seguito di domanda riconvenzionale spiegata da Ferrovie del Gargano Srl contro la società attrice, SDP e EUROPCAR ITALIA Spa, vennero chiamati in causa anche W.W., la Assimoco assicurazioni Spa e la INA - Assitalia Spa (alla quale, in prosieguo di giudizio, è succeduta GENERALI ITALIA Spa).

2.2. Altro giudizio innanzi lo stesso ufficio (R.G. 2111/2007), venne intrapreso contro SDP, (Omissis), Assimoco assicurazioni, Europcar Italia, Ferrovie del Gargano Srl e Allianz da alcuni eredi di Y.Y. (in specie, la moglie H.H. e i figli minori F.F. e G.G., ambedue rappresentati dalla prima); nella lite svolsero intervento altri congiunti del (Omissis)(in dettaglio: il padre F.F. e il fratello C.C.C.), gli eredi di D.D.D. (analiticamente: la moglie I.I. e i figli (Omissis), (Omissis) e J.J.) e i suoi prossimi congiunti (le sorelle N.N. ed O.O.).

2.3. Ulteriore lite - dapprima incardinata presso il Tribunale di Bari e poi riassunta innanzi quello di Avezzano (R.G. 268/2009) - venne instaurata da eredi e prossimi congiunti dei coniugi (Omissis) e (Omissis) (in particolare: P.P. e Q.Q., genitori di (Omissis); R.R., fratello di (Omissis); S.S., cognata di (Omissis); Ilaria, figlia di (Omissis) ed (Omissis), rappresentata, in quanto minore, dai genitori adottivi R.R. e S.S.) con domanda rivolta nei riguardi di Ferrovie del Gargano Srl e Allianz ed evocazione, quali convenuti, anche di SDP, (Omissis), Assimoco, Europcar Italia, Milano assicurazioni e V.V. e successiva chiamata in causa di Fondiaria Sai.

2.4. Disposta la riunione delle cause per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ivi formulò intervento U.U., in qualità di trasportata su uno degli autobus, chiedendo la condanna al ristoro dei danni a Ferrovie del Gargano, SDP, Allianz e Ina Assitalia.

2.5. Nel frattempo, con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati nell'anno 2008 innanzi il Tribunale di Roma, (Omissis) e E.E.E. (figlie ed eredi di B.B.B.) rivolsero istanza risarcitoria

nei confronti della Europcar Italia e della Milano Assicurazioni, con chiamata in causa di SDP, Ferrovie del Gargano, (Omissis), Allianz, Ina Assitalia, Assimoco e Fondiaria SAI e V.V.. A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, il giudizio venne riassunto innanzi il Tribunale di Avezzano (assumendo il numero 340 del R.G. dell'anno 2011): in esso si registrano gli interventi volontari degli enti austriaci PVA (Pensionsversicherungsanstalt) e AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), con domanda di condanna dei convenuti al rimborso delle somme versate a titolo di trattamento superstiti e spese funerarie alle germane Tamara e E.E.E..

2.6. Riunita anche questa controversia alle altre, espletata attività istruttoria mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed esperimento di consulenza tecnica di ufficio, lite pendente la Allianz stipulò separati accordi (denominati "transazioni") con alcune delle parti attrici, in forza dei quali corrispose somme di danaro agli eredi ed ai prossimi congiunti di (Omissis) ed (Omissis), agli eredi ed ai prossimi congiunti di Y.Y., alle eredi di B.B.B., agli enti AUVA e PVA.

2.7. Il primo grado di giudizio venne infine definito con sentenza n. 556/2017 del 18 maggio 2017.

Con detta pronuncia, il Tribunale di Avezzano, rigettata la domanda di U.U. nonché ogni altra domanda, dichiarate improcedibili le domande proposte nei confronti della società (Omissis), ravvisata la responsabilità per l'occorso di SDP, condannò questa al pagamento:

(a) di Euro 669.935,61 in favore di (Omissis), quale sostituto processuale di Allianz;

(b) euro 143.424,93 in favore di R.R., quale sostituto processuale di Allianz;

(c) euro 327.990,00 in favore di P.P., quale sostituto processuale di Allianz;

(d) euro 327.990,00 in favore di Q.Q., quale sostituto processuale di Allianz;

(e) euro 45.512,83 in favore del Fallimento della società (Omissis);

(f) euro 231.881,33 in favore della FERROVIE DEL GARGANO Srl;

(g) euro 607.171,50 in favore di I.I.;

(h) euro 327.990,00 in favore di (Omissis);

(i) euro 346.834,46 in favore di J.J.; (l) Euro 142.420,00 in favore di N.N.; (m) Euro 142.420,00 in favore di O.O.;

(n) Euro 327.990,00 in favore di H.H., di cui Euro 83.333,33 quale sostituto processuale di Allianz;

(0) euro 409.987,50 in favore di F.F., di cui Euro 95.833,33 quale sostituto processuale di Allianz;

(p) Euro 409.987,50 in favore di G.G., di cui Euro 95.833,33 quale sostituto processuale di Allianz;

(q) Euro 306.375,00 in favore di C.C.C. , di cui 55.000,00 quale sostituto processuale di Allianz;

(r) Euro 304.549,41 in favore di E.E.E.; (s) Euro 595.479,81 in favore di (Omissis); (t) Euro 73.637,60 in favore di PVA, di cui Euro 35.000,00 Euro quale sostituto processuale di Allianz;

(u) Euro 42.169,19 in favore di AUVA, di cui Euro 21.084,58 quale sostituto processuale di Allianz.

Condannò inoltre Generali Spa a tenere indenne SDP di tutte le conseguenze condannatorie del giudizio e regolò infine le spese di lite tra le varie parti secondo soccombenza.

3. Avverso detta sentenza interposero contrapposti appelli: SDP, Generali, Allianz, FERROVIE DEL GARGANO Srl, UnipolSAI Spa, Curatela fallimento (Omissis), e E.E.E., PVA e AUVA. La decisione in epigrafe indicata ha:

(1) respinto l'appello di SDP;

(ii) in parziale accoglimento dell'appello di Generali Italia, condannato I.I., J.J., N.N. ed O.O. a restituire di alcuni importi alla predetta società;

(iii) in parziale accoglimento dell'appello di Allianz, condannato SDP e, per essa, Generali Italia in sede di manleva al pagamento di somme in favore di Allianz;

(iv) in parziale accoglimento dell'appello di (Omissis) e E.E.E., condannato SDP e, per essa, Generali Italia in sede di manleva al pagamento di ulteriori somme in favore delle stesse;

(v) rigettato gli appelli incidentali della Curatela del fallimento (Omissis), FERROVIE DEL GARGANO Srl, Unipol SAI, PVA e AUVA.

4. Ricorre per cassazione SDP, sulla base di tre motivi.

4.1. Aderisce al ricorso e interpone altresì ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, Generali Italia.

4.2. Resistono, con distinti controricorsi, al ricorso principale:

- Curatela del fallimento (Omissis);

- FERROVIE DEL GARGANO Srl;

- uno actu, (Omissis) e (Omissis);

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa;

- ALLIANZ Spa;

- PVA - PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT;

- AUVA - ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT;

- EUROPCAR ITALIA Spa;

- C.C.C. De Paola;

- uno actu, F.F., G.G. e H.H.;

- uno actu, I.I. e J.J..

4.3. Resistono, con distinti controricorsi, al ricorso incidentale:

- FERROVIE DEL GARGANO Srl;

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa;

- ALLIANZ Spa;

- C.C.C.;

- K.K..

Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe singolarmente ed analiticamente menzionate.

4.4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

Hanno depositato memoria illustrativa: le ricorrenti SDP e GENERALI ITALIA Spa; tra le parti controricorrenti: FERROVIE DEL GARGANO Srl; UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa; ALLIANZ Spa; PVA; AUVA; (Omissis) e (Omissis); C.C.C. (Omissis)ed K.K..

La causa è stata discussa all'odierna pubblica udienza.

# Motivi della decisione

1. Preliminarmente, il ricorso principale è procedibile.

L'ultima notificazione dello stesso, eseguita nei confronti di S.S., si è perfezionata in data 30 giugno 2022, decimo giorno successivo al deposito dell'avviso di giacenza dell'atto, inviato a mezzo servizio postale e non ritirato dal destinatario.

Tempestivo è, pertanto, il deposito del ricorso, effettato il 1 luglio 2022, nel rispetto del termine fissato dall'art. 369 cod. proc. civ..

2. Lo scrutinio delle doglianze addotte con le due impugnazioni di legittimità esige una preliminare puntualizzazione sul contenuto e sulle ragioni che sorreggono la decisione oggetto di gravame.

2.1. Benché non corredata dalla esplicita indicazione del dato normativo, l'affermazione della responsabilità dell'odierna ricorrente è stata dalla Corte territoriale fondata sulla violazione del generale divieto di neminem laedere sancito dall'art. 2043 cod. civ. realizzata attraverso la colposa omissione di una condotta doverosa.

La trama argomentativa sviluppata sul punto dalla impugnata sentenza (concentrata, in particolar modo, nei parr. da 2.2.1. a 2.2.8.), lungi dall'indagare circa la derivazione eziologica dell'evento dalla res nella signoria di fatto di Strada dei Parchi, si articola nell'analisi del contegno serbato nell'occorso dalla società gestrice dell'autostrada, soggettivamente qualificato in termini di colpa ed individuato come esclusivo fattore causale di produzione del sinistro.

Chiarissimo in tal senso il passaggio della motivazione (par. 2.2.2.) con cui la Corte d'Appello, manifesta adesione alla relazione di c.t.u. là dove "rinviene la causa esclusiva dell'evento nella omissione, da parte della STRADA DEI PARCHI Spa, dell'unico provvedimento che avrebbe potuto evitare il terribile incidente oggetto di causa, dai media definito "la strage di (Omissis)", e, cioè, il provvedimento di chiusura completa dell'autostrada, con ciò dovendosi intendere la completa interdizione alla circolazione in autostrada e la fuoriuscita dei mezzi in transito, provvedimenti che Strada dei Parchi, anche con un giudizio ex ante, era stata ampiamente posta in condizioni di adottare tempestivamente e, comunque, ben prima del verificarsi del sinistro in questione, che, va ribadito, è stato l'ultimo della serie (h. 9,50), scongiurandolo".

Le misure di sicurezza idonee ad impedire l'evento, la cui mancata adozione viene ascritta all'odierna ricorrente, sono poi ulteriormente ribadite e dettagliatamente specificate in altre parti della sentenza: "la piena responsabilità di Strada dei Parchi Spa nella causazione del sinistro per cui è causa, posto che avrebbe avuto il tempo di realizzare innanzitutto che l'unica condotta idonea ad evitare l'aggravarsi della situazione fosse non solo la tempestiva chiusura in entrata dell'autostrada, che ad un certo punto fu pure effettuata, ma anche -e soprattutto - l'uscita obbligatoria per tutti i mezzi già in transito, che, per quanto, più impegnativa, ben poteva essere effettuata anch'essa per tempo" (par. 2.2.1.); "inevitabilità della decisione di chiudere le due autostrade, ripetutamente richiesta dalla Polizia Stradale... una misura siffatta, per quanto drastica, era l'unica che poteva avere effetto, posto che la chiusura dei caselli in accesso, pure effettuata,... si stava rivelando un palliativo" (par. 2.2.4.).

Del pari univoche le affermazioni della pronuncia relative allo stato soggettivo caratterizzante il comportamento della società autostradale, convergenti nel tratteggiarne i profili di colpa: "le risultanze acquisite consentono di ritenere che la Strada dei Parchi avesse avuto per tempo piena conoscenza dell'evento, pur eccezionale, sì da non poterglisi più attribuire il carattere dell'imprevedibilità e che aveva avuto anche il potere di evitarlo, vieppiù se si considera che il sinistro che ci occupa fu l'ultimo della tragica serie di sinistri (ben diciannove) che, in poche ore funestarono le tratte autostradali A 24 e A 25 (Pescara-Roma)" (par. 2.2.1.); "per quanto si possa immaginare l'iniziale disorientamento originato dal fenomeno, altrimenti detto "gelicidio", all'epoca da ritenersi pacificamente eccezionale, i dirigenti della Sala Operativa non sono stati colpevolmente in grado di fronteggiare la situazione, poiché, una volta realizzata la gravità del fenomeno - e il tempo lo avevano avuto poiché se alle 8,15 ben sapevano ormai che sulle due tratte il ghiaccio aveva provocato ben 13 incidenti a partire dalle h.6,50 -dovevano avere avuto contezza della inevitabilità della decisione di chiudere le due autostrade" (par. 2.2.4.); "Strada dei Parchi aveva dunque ormai da tempo, quella mattina, piena conoscenza dell'estrema gravità della situazione, che non poteva neppure essere fronteggiata con l'intervento (pure tardivo) dei mezzi spargisale, stante la ben nota inidoneità di questo a prevenire l'istantaneo ghiacciare della pioggia al contatto con il suolo, evento che non era più imprevedibile, vieppiù con riferimento al sinistro in questione, che rappresentava addirittura l'ultimo della serie di sinistri iniziata alle h. 6,50 e quindi ben tre ore prima, sicché aveva avuto tutto il tempo di organizzarsi adeguatamente per evitarlo. Del resto, anche l'aver provveduto, con ordine gemello, a chiudere gli ingressi in autostrada dà prova piena della conoscenza e previsione dell'evento da parte dell'appellante e, contemporaneamente, il non imporre l'uscita dall'autostrada ne comprova la negligenza" (par. 2.2.7.).

2.2. Ricondotte ad unum le riportate considerazioni, non è dubbio che nel ragionamento fondante il dictum della Corte d'Appello il freezing rain costituisce non già la causa del sinistro, bensì un mero antecedente di fatto di esso: un fenomeno che, quantunque nel suo iniziale apparire eccezionale ed imprevedibile, diviene, con il progressivo manifestarsi dei suoi effetti in un arco di tempo rilevante (di circa tre ore), connotato in quel frangente fisiologicamente pericoloso, tale da esigere interventi di prevenzione di accadimenti dannosi.

La responsabilità di Strada dei Parchi Spa non è, in definitiva, dichiarata quale custode della strada interessata dal gelicidio, ma ascritta alla colpevole mancata adozione, pur conoscendo le condizioni del manto stradale indotte dall'evento atmosferico, di una ben determinata misura di salvaguardia idonea ad impedire incidenti.

In sintesi: la fattispecie di responsabilità ravvisata nel caso dalla Corte di appello è quella contemplata dall'art. 2043 cod. civ., non quella tratteggiata dall'art. 2051 cod. civ..

3. Il primo motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., reca due doglianze.

3.1. La prima censura la sentenza per non aver ravvisato caso fortuito esimente della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. pur avendo accertato il carattere eccezionale ed imprevedibile del fenomeno atmosferico del c.d. gelicidio.

3.2. Con la seconda, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. (ove si intenda così riqualificata la domanda ad opera del giudice), si assume l'erroneità della decisione "sotto il profilo della imputabilità e della colpa, della ipotizzata negligenza, del profilo probatorio": in specie, per mancata indagine sulla consapevolezza in capo a SDP dell'effetto freezing rain e del fenomeno del gelicidio.

4. Il motivo è inammissibile con riferimento alla prima doglianza, infondato in relazione alla seconda.

4.1. La prospettiva nella quale si muove la prima doglianza e quella della responsabilità da cose in custodia, lamentandone l'erronea affermazione pur in presenza di una circostanza integrante caso fortuito esimente.

Si tratta di una censura che travisa la ratio decidendi della sentenza gravata, diffusamente esposta sopra, al par. 2.

Il motivo è allora inammissibile per inosservanza dell'onere di specificità prescritto dall'art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., norma che impone al ricorrente di esprimere le ragioni del dissenso rispetto alla decisione gravata, da formulare in termini tali da soddisfare i caratteri di specificità, completezza e riferibilità a quanto pronunciato propri della natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione e da costituire una censura precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendi dell'impugnata sentenza (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).

4.2. La seconda censura è invece destituita di fondamento.

Come evidenziato illustrandone la motivazione, la sentenza gravata

ha compiutamente e correttamente operato il giudizio di colpa della odierna ricorrente: ha ravvisato uno stato soggettivo di colpa (nella consapevolezza della pericolosità della strada colpita dal gelicidio), ha accertato la praticabilità in concreto (ovvero dal punto di vista logistico e temporale) di misure idonee ad evitare il sinistro e la mancata attuazione delle stesse.

Conforme a diritto, nel suo sviluppo logico-argomentativo, il giudizio di colpa così espresso, insindacabili sono in sede di legittimità gli apprezzamenti fattuali che lo innervano (sugli elementi

integranti lo stato soggettivo colposo, sull'efficacia degli interventi di prevenzione) siccome frutto della valutazione delle risultanze istruttorie, attività tipicamente riservata al giudice di merito.

5. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., in rapporto agli art. 40 e 41 cod. pen. "quanto alla corretta verifica del nesso di causalità": per poter ascrivere a SDP una responsabilità risarcitola per condotta omissiva occorreva formulare il giudizio controfattuale, cioè a dire "interrogarsi sul fatto che le condotte indicate fossero in concreto idonee ad impedire il sinistro".

5.1. Il motivo è infondato.

Per fermo convincimento di nomofilachia, l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (così, ex plurimis, Cass. 10/04/2019, n. 9985; Cass. 25/02/2014, n. 4439; Cass. 07/12/2005, n. 26997, sino a risalire alla sentenza capostipite di Cass. 20/10/1962, n. 3061).

Nel caso di specie, il motivo, ad onta della sua veste formale, non concerne la regola giuridica di imputazione del fatto adottata dalla Corte territoriale, bensì l'accertamento in facto delle conseguenze del contegno illecito ascritto alla ricorrente.

Ad ogni buon conto, va rilevato come, diversamente da quanto opinato con la censura in vaglio, la Corte territoriale abbia compiuto il giudizio controfattuale tra la condotta omissiva e l'evento: negando eguale efficacia a misure alternative, ha diffusamente argomentato sull'idoneità ad evitare la causazione del sinistro dell'omessa adozione dell'unico presidio di sicurezza che ha apprezzato come occorrente ed adeguato al caso (cioè ordinare l'uscita obbligatoria dei veicoli ad un casello posto prima del tratto interessato dal gelicidio).

6. Il terzo motivo del ricorso principale deduce violazione degli artt. 141, 142 e 149 del D.Lgs. 30 aprile 1992 in relazione agli artt. 2054, secondo comma, e 1227 del codice civile.

Ad avviso dell'impugnante, la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto superato la presunzione stabilita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., "sul presupposto che causa unica ed esclusiva dell'incidente fosse da ravvisarsi nel fenomeno metereologica del c.d. freezing rain non adeguatamente fronteggiato da SDP", omettendo così di verificare se la condotta di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti fosse stato determinante per la verificazione dell'evento.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Esso si iscrive, ancora una volta, in una ricostruzione della vicenda nell'àmbito della fattispecie disegnata dall'art. 2051 cod. civ..

Per converso, come ripetutamente notato, la responsabilità della ricorrente è stata dal giudice territoriale sussunta nella generale fattispecie dell'illecito aquiliano disciplinata dall'art. 2043 cod. civ.: sicché inconferente, onde escludere o attenuare detta responsabilità, risulta la invocata presunzione posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., operante, come è noto, soltanto nei rapporti tra i proprietari dei veicoli entrati in collisione.

7. Il ricorso incidentale di Generali Italia Spa è ammissibile.

La sentenza impugnata reca condanna della STRADA DEI PARCHI Spa, soggetto garantito, ed accoglie altresì la domanda di manleva da essa rivolta verso il garante, GENERALI ITALIA Spa: quest'ultima, dunque, litisconsorte necessario processuale in causa, è portatrice di interesse all'impugnazione (anche) del capo principale della pronuncia relativo alla domanda accolta nei confronti del garantito (cfr. Cass., Sez. U, 04/12/2015, n. 24707, parr. 15.4.1. e 15.4.2.).

8. Le considerazioni svolte in ordine al ricorso principale fondano la reiezione dell'impugnazione incidentale, nella parte al primo adesiva.

9. Il ricorso incidentale formula altresì quattro autonomi motivi.

9.1. il primo prospetta "violazione e/o falsa applicazione dell' art. 2054 cod. civ., degli artt. 149, 141 e 142 del codice della strada, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, ai fini dello accertamento delle responsabilità concernenti il noto incidente autostradale fosse irrilevante la sussunzione della fattispecie negli schemi del predetto art. 2054 cod. civ.; violazione degli artt. 132, secondo comma, cod. proc. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.; illogicità della motivazione".

9.2. il secondo deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto strada dei parchi responsabile dei danni provocati dalla 'pioggia ghiacciata' per non aver attuato l'unico rimedio possibile (la chiusura del tratto autostradale); violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ.".

9.3. Il terzo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. e dell'art. 14 codice della strada, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto strada dei parchi responsabile dei danni per non aver attuato la chiusura dell'autostrada; illogicità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.".

9.4. Il quarto lamenta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto strada dei parchi responsabile dei danni provocati dalla "pioggia ghiacciata" escludendo il fortuito ed ignorando le attività manutentive da essa svolte".

10. I motivi testé riassunti - da vagliare congiuntamente, attesa l'intrinseca connessione che li avvince - sono tutti inammissibili, per una identica ragione, ad essi comune.

10.1. Le contestazioni con gli stessi sollevate si riferiscono tutte alla fattispecie di responsabilità da cose in custodia: ora rappresentandone l'assenza dei presupposti di operatività (per carenza di poteri gestori e di controllo in capo alla società autostradale), ora lamentando la mancata sussunzione del gelicidio nell'alveo del caso fortuito.

Traspare pertanto palese la eccentricità delle doglianze rispetto alla ratio decidendi della decisione gravata, nella quale la responsabilità di Strada dei Parchi è stata inquadrata nella tipologia dell'illecito aquiliano disciplinato dall'art. 2043 cod. civ.

10.2. Anche la denuncia di vizi motivazionali è inammissibile.

La violazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., prospettata dall'impugnante è invero articolata sulla base di elementi tratti aliunde (in specie, sulle risultanze istruttorie) rispetto alla motivazione, sicché la sua deduzione non è conforme ai criteri sul punto elaborati dalla giurisprudenza di nomofilachia.

Basti, al riguardo, il richiamo ai princìpi enunciati nei fondamentali arresti di Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054, secondo cui il vizio afferente alla motivazione denunciabile in sede di legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e desumibile dal mero esame della trama argomentativa in esso sviluppata, prescindente cioè dal confronto con le emergenze processuali.

11. In conclusione: il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile.

12. Quanto alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, la identità di posizione processuale giustifica la compensazione integrale nei rapporti tra Strada dei Parchi Spa e GENERALI ITALIA Spa.

In ossequio al principio della soccombenza, le parti ricorrenti vanno condannati alla refusione delle spese del grado in favore delle parti nei loro riguardi rispettivamente contraddittori.

La liquidazione dei compensi professionali spettanti per il presente grado, in dispositivo partitamente distinta per ciascun controricorrente avente diritto al rimborso, viene operata:

(i) assumendo, quale scaglione tariffario di riferimento, il valore delle singole cause trattate in simultaneus processus, cioè a dire il valore delle domande, distinte ed autonome, proposte da ciascuna parte originariamente attrice o interventrice;

(ii) maggiorando il compenso per i difensori che abbiano assistito più soggetti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, commi 2 e 4, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55);

(iii) tenendo conto delle attività difensive concretamente esplicate in sede di legittimità;

(iv) disponendone la distrazione, in uno alle spese vive, in favore dei difensori che abbiano reso dichiarazione di anticipo.

13. Atteso l'esito dei ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte di ciascun ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

# P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale Strada dei Parchi Spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di:

- I.I. e J.J., liquidate in Euro 10.700 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- Curatela del fallimento della società (Omissis) Autotrasporti di A.A. e B.B. Snc, liquidate in Euro 4.300 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- F.F., G.G. e H.H., liquidate in Euro 13.120 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 200,00

ed agli accessori, fiscali e previdenziali, con distrazione all'Avv. Mauro Valente;

- EUROPCAR ITALIA Spa, liquidate in Euro 10.687 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- PVA (Pensionsversicherungsanstalt), AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), (Omissis) e (Omissis), liquidate in Euro 20.305 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, con distrazione agli Avv. Gian Alberto Ferretti e Marzia Calzetta;

- FERROVIE DEL GARGANO Srl, liquidate in Euro 12.160 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, liquidate in Euro 13.893 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- ALLIANZ Spa, liquidate in Euro 17.099 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- C.C.C. De Paola, liquidate in Euro 7.655 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali.

Condanna la ricorrente incidentale Generali Italia Spa al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di:

- FERROVIE DEL GARGANO Srl, liquidate in Euro 12.160 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, liquidate in Euro 13.893 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- ALLIANZ Spa, liquidate in Euro 17.099 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- C.C.C., liquidate in Euro 7.655 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali;

- K.K., liquidate in Euro 3.082 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

# Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 19 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2026